

Progetto di

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il versamento di una indennità supplementare di carovita
per il 1951 ai dipendenti dello Stato, ai docenti comunali,
alle maestre delle case dei bambini e ai pensionati

(del 18 ottobre 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Il Fronte unico dei dipendenti statali e dei docenti, con istanza 8 agosto 1951, ha chiesto a questo Consiglio, in considerazione dell'aumento del costo della vita intervenuto in questi ultimi mesi, l'aggiornamento dell'indennità di carovita ai dipendenti statali, ai docenti e ai pensionati, e meglio l'adeguamento integrale del caroviveri al costo della vita, accertato dagli organi federali, alla fine del mese di settembre 1951 a quota 168,8 rispetto all'indice 100 del 1939.

Le proposte presentate dal Fronte unico per la modificazione del dec. leg. 29 novembre 1948 sono :

- a) portare l'indennità principale dal 35 al 45%;
- b) fondere la categoria dei celibi con obblighi di assistenza con quella dei coniugati, lasciando invariate le indennità supplementari di fr. 900.— e fr. 1.100.—;
- c) stabilire che l'indennità complessiva non può essere inferiore per nessuno al 60% dello stipendio e precisare che gli impiegati e i docenti della prima categoria (sposati e celibi con obblighi) riceveranno in più la differenza iniziale di fr. 200.—;
- d) modificare l'art. 5 nel senso che l'aumento dell'indennità complessiva non può essere inferiore, in nessun caso, a fr. 500.— nei confronti della situazione attuale;
- e) soppressione dell'art. 7 del citato decreto.

Nella sua istanza il Fronte unico esprime inoltre il desiderio di ottenere dei miglioramenti per i maestri supplenti e per gli operai pagati a ora.

E' pure chiesta, per conto dei pensionati, la revisione dell'art. 3 del decr. leg. 24 febbraio 1949 nel senso che le indennità finora concesse siano aumentate indistintamente di fr. 300.— per pensionato, ivi compresi quelli collocati a riposo dopo il 31 dicembre 1947, i quali sono esclusi dal beneficio dell'indennità di carovita dalla disposizione dell'art. 44 della legge 20 ottobre 1950 (testo unico) sulla legge C.P. impiegati e gendarmi e dall'art. 66 della legge 17 ottobre 1950 (testo unico) sulla C.P. del corpo insegnante.

L'adeguamento è chiesto con effetto a contare dal 1. aprile 1951, epoca dalla quale i prezzi hanno cominciato a subire un sensibile aumento.

La spesa annua che ne deriverebbe allo Stato se si ammettessero integralmente le richieste del Fronte Unico, ammonterebbe a fr. 1.408.000.— e cioè fr. 1.166.000.— per gli impiegati e docenti attivi e fr. 242.000.— per i pensionati. Per i docenti comunali e le maestre delle case dei bambini i Comuni e le rispettive amministrazioni dovrebbero inoltre sopportare una spesa di fr. 175.000.— in più di quanto pagano ora per indennità di carovita a questi dipendenti.

Nel 1950 lo Stato ha sopportato la seguente spesa per la retribuzione del suo personale: fr. 17.536.400.— di cui fr. 11.294.000.— di stipendi, fr. 5.862.400.— di carovita e fr. 380.000.— d'indennità per i figli nonché fr 507.000.— per carovita ai pensionati.

Questi importi saranno superati nel 1951 per la sistemazione del personale degli uffici fiscali e del Dipartimento del lavoro in seguito all'adozione dei rispettivi organici.

Nel frattempo, le Camere federali hanno adottato il decreto del 3 ottobre 1951 che concede una indennità suppletiva di rincaro al personale federale per l'anno 1951, fissata in ragione del 2% dello stipendio base (già incorporato il 90% del carovita), ritenuto un minimo di fr. 240.— e un massimo di fr. 480.—

Per tutti i pensionati è previsto il versamento di un supplemento di :

- fr. 144.— per le persone al beneficio di una rendita di invalidità ;
- fr. 90.— per le persone al beneficio di una rendita per vedove ;
- fr. 30.— per le persone al beneficio di una rendita per orfani ;
- ma almeno il 2% dell'importo della pensione, ritenuto un massimo di :
- fr. 288.— per le persone al beneficio di una rendita di invalidità ;
- fr. 180.— per le persone al beneficio di una rendita per vedove ;
- fr. 60.— per le persone al beneficio di una rendita per orfani.

Il Dipartimento delle finanze è stato incaricato di trattare con i rappresentanti del Fronte unico nel senso di una assegnazione supplementare sulla base di quanto ha fatto la Confederazione.

Dopo diversi colloqui con i rappresentanti degli impiegati e dei docenti si è caduti d'accordo di proporre il versamento di una indennità supplementare unica per il 1951 :

- a) del 5% sullo stipendio base d'organico, percepito nel 1951, ritenuto un minimo di fr. 240.— ed un massimo di fr. 480.— per dipendente ;
- b) di fr. 150.— per ogni pensionato in più delle indennità previste dall'art. 3 del dec. leg. 24 febbraio 1949.

In deroga alle disposizioni delle leggi delle rispettive Casse pensioni, quest'ultima indennità sarà versata anche ai pensionati dopo il 31 dicembre 1947, così come ha fatto la Confederazione.

Il supplemento assegnato ai docenti comunali e alle maestre delle case dei bambini sarà ripartito nella misura del 50% a carico del Cantone e del 50% a carico del Comune o dei Comuni dove il docente insegna o ha insegnato nel 1951, rispettivamente della amministrazione pubblica o privata da cui la casa dei bambini dipende. Il Cantone assumerà a suo carico le indennità fino al 75% per i Comuni e le amministrazioni delle case dei bambini che sono al beneficio del sussidio straordinario. L'indennità dovuta dal Cantone sarà versata direttamente ai docenti.

Con il sistema proposto si verrebbe così a compensare l'aumento del costo della vita intervenuto dal momento che furono assegnate le indennità finora versate ad oggi : novembre 1948 - settembre 1951. Alla fine del 1948 l'indice del costo della vita segnava 163 di media, mentre ora tocchiamo quota 168,8, con un aumento quindi di 5 punti, corrispondente al supplemento del 5% proposto.

Con l'assegnazione della indennità supplementare gli stipendi dei funzionari, impiegati ed operai coniugati risulteranno così adeguati :

A) MINIMO DELLO STIPENDIO D'ORGANICO:

Classe	Stipendio base	Attuale carovita	Supplemento	Totale	% aumento sullo stip. base (1951)
I A	10.400	5.200	480	16.080	54,6
I B	9.500	4.750	475	14.725	55,—
II	7.700	3.850	385	11.935	55,—
III	6.900	3.515	345	10.760	55,9
IV	6.100	3.235	305	9.640	58,—
V	5.300	2.955	265	8.520	60,7
VI	4.700	2.745	240	7.685	63,5
VII	4.100	2.535	240	6.875	67,7
VIII	3.500	2.325	240	6.065	73,3
IX	3.000	2.150	240	5.390	79,7
X	2.800	2.150	240	5.190	85,4
XI	2.600	2.150	240	4.990	91,9
XII	2.500	2.150	240	4.890	95,6

B) MASSIMO DELLO STIPENDIO D'ORGANICO:

Classe	Stipendio base	Attuale carovita	Supplemento	Totale	% aumento sullo stip. base (1951)
I A	10.400	5.200	480	16.080	54,6
I B	9.500	4.750	475	14.725	55,—
II	9.000	4.500	450	13.950	55,—
III	8.300	4.150	415	12.865	55,—
IV	7.500	3.750	375	11.625	55,—
V	6.700	3.445	335	10.480	56,4
VI	6.100	3.235	305	9.640	58,—
VII	5.500	3.025	275	8.800	60,—
VIII	4.900	2.815	245	7.960	62,4
IX	4.400	2.640	240	7.280	65,5
X	4.000	2.500	240	6.740	68,5
XI	3.800	2.430	240	6.470	70,2
XII	3.700	2.395	240	6.335	71,2

e quelli dei docenti e delle maestre delle case dei bambini nella seguente misura:

A) MINIMO DELLO STIPENDIO D'ORGANICO:

Classe		Stipendio base	Attuale carovita	Supplemento	Totale	% aumento sullo stip. base (1951)
I		11.000	5.500	480	16.980	54,4
II	U	8.100	4.050	405	12.555	55,—
	D	7.100	3.385	355	10.840	52,7
III		7.800	3.900	390	12.090	55,—
IV	U	6.800	3.480	340	10.620	56,2
	D	5.600	2.860	280	8.740	56,1
V	U	6.500	3.375	325	10.200	56,9
	D	5.300	2.755	265	8.320	57,—
<i>Scuole maggiori</i>						
10 mesi	U	5.600	3.060	280	8.940	59,6
	D	4.500	2.475	240	7.215	60,3
9 mesi	U	5.300	2.955	265	8.520	60,7
	D	4.200	2.370	240	6.810	62,1
8 mesi	U	5.000	2.850	250	8.100	62,—
	D	3.900	2.265	240	6.405	64,2

Scuole comunali

10 mesi	U	4.800	2.780	240	7.820	62,9
	D	4.000	2.300	240	6.540	63,5
9 mesi	U	4.500	2.675	240	7.415	64,8
	D	3.700	2.195	240	6.135	65,8
8 mesi	U	4.200	2.570	240	7.010	66,9
	D	3.400	2.090	240	5.730	68,5

Case dei bambini

10 mesi		2.800	1.900	240	4.940	76,4
9 mesi		2.600	1.900	240	4.740	82,3
8 mesi		2.400	1.900	240	4.540	89,2
7 mesi		2.200	1.900	240	4.340	97,3

B) MASSIMO DELLO STIPENDIO D'ORGANICO:

Classe		Stipendio base	Attuale carovita	Supplemento	Totale	% aumento sullo stip. base (1951)
I		11.000	5.500	480	16.980	54,4
II	U	9.500	4.750	475	14.725	55,—
	D	8.500	3.875	425	12.800	50,6
III		9.200	4.600	460	14.260	55,—
IV	U	8.200	4.100	410	12.710	55,—
	D	7.000	3.350	350	10.700	52,9
V	U	7.900	3.950	395	12.245	55,—
	D	6.700	3.245	335	10.280	53,4

Scuole maggiori

10 mesi	U	7.000	3.550	350	10.900	55,7
	D	5.900	2.965	295	9.160	55,3
9 mesi	U	6.700	3.445	335	10.480	56,4
	D	5.600	2.860	280	8.740	60,7
8 mesi	U	6.400	3.340	320	10.060	57,2
	D	5.300	2.755	265	8.320	57,—

Scuole comunali

10 mesi	U	6.200	3.270	310	9.780	57,7
	D	5.400	2.790	270	8.460	56,7
9 mesi	U	5.900	3.165	295	9.360	58,6
	D	5.100	2.685	255	8.040	57,6
8 mesi	U	5.600	3.060	280	8.940	59,6
	D	4.800	2.580	240	7.620	58,7

Case dei bambini

10 mesi		3.600	2.160	240	6.000	66,7
9 mesi		3.400	2.090	240	5.730	68,5
8 mesi		3.200	2.020	240	5.460	70,6
7 mesi		3.000	1.950	240	5.190	73,—

Dalle tabelle che precedono risulta chiaramente che i dipendenti iscritti nelle classi inferiori beneficiano di un adeguamento superiore al 5 %: i cantonieri stradali sino al 9,6 % e le maestre delle case dei bambini sino all'11 %, ciò per il gioco del minimo di Fr. 240.— del supplemento di carovita.

La spesa che cagionerà allo Stato, per l'anno 1951, il versamento dell'indennità supplementare unica, che proponiamo con il presente messaggio, è calcolata come segue:

a) per i magistrati, funzionari, impiegati, docenti, gendarmi e operai	Fr. 500.000.—
b) per i docenti comunali e le maestre delle case dei bambini (parte cantonale)	» 85.000.—
c) per i pensionati	» 125.000.—
In totale	<u>Fr. 710.000.—</u>

Ciò premesso vi invitiamo a dare la vostra approvazione al disegno di decreto che qui accompagniamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:
Galli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un'indennità supplementare unica di carovita ai dipendenti dello Stato, ai docenti comunali, alle maestre delle case dei bambini ed ai pensionati, per l'anno 1951 (del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 18 ottobre 1951 n. 322 del Consiglio di Stato,

decreta:

1. Indennità supplementare di carovita al personale attivo

Art. 1. — Ai dipendenti dello Stato, ai docenti delle scuole comunali e alle maestre delle case dei bambini, che ricevono uno stipendio mensile a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29 novembre 1948, è concessa una indennità supplementare di rincaro per l'anno 1951. Il supplemento corrisponde al 5 % dello stipendio base percepito nel 1951 e previsto dai rispettivi organici, ritenuto un minimo di Fr. 240.— ed un massimo di Fr. 480.—.

Art. 2. — I dipendenti, i docenti e le maestre delle case dei bambini, il cui rapporto d'impiego è sciolto avanti il 1. dicembre 1951, non hanno diritto alla indennità supplementare.

Art. 3. — Ai dipendenti, ai docenti, alle maestre delle case dei bambini entrati al servizio dello Stato, dei Comuni o delle amministrazioni delle case dei bambini dopo il 1. gennaio 1951, la indennità supplementare è ridotta proporzionalmente.

Art. 4. — Il supplemento concesso ai docenti delle scuole comunali e alle maestre delle case dei bambini è ripartito come segue:

50 % a carico del Cantone,

50 % a carico del Comune o dei Comuni dove il docente insegna o ha insegnato, nel 1951, rispettivamente dell'amministrazione da cui la casa dei bambini dipende.

Il Cantone assume a suo carico l'indennità fino al 75 % per i Comuni e per le amministrazioni delle case dei bambini dei Comuni che sono al beneficio

del sussidio straordinario per l'insegnamento elementare.

L'indennità supplementare dovuta dal Cantone è versata direttamente ai docenti.

2. Indennità supplementare di carovita ai pensionati

Art. 5. — Ai pensionati dello Stato (impiegati e docenti) domiciliati nella Svizzera è versata una indennità supplementare di Fr. 150.— per l'anno 1951.

Art. 6. — Le persone, il cui diritto alla pensione si estingue avanti il 1. dicembre 1951, non hanno diritto alla indennità supplementare.

3. Disposizioni transitorie

Art. 7. — Al Consiglio di Stato sono aperti i seguenti crediti supplementari sull'esercizio 1951:

- a) di Fr. 585.000.— da inscrivere ai Dipartimenti interessati per il pagamento del supplemento al personale in servizio attivo;
- b) Fr. 125.000.— da inscrivere al Dipartimento delle finanze per il pagamento del supplemento ai pensionati.

Art. 8. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.